



Bruxelles, 13 giugno 2022
(OR. fr)

9895/22

LIMITE

ENV 577
MI 447
RELEX 744
CODEC 854

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0367(COD)**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) n. 2020/1056 – Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. La presente relazione è intesa a presentare lo stato di avanzamento generale dei lavori e una panoramica dei progressi compiuti sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) n. 2020/1056. Scopo della proposta è sostituire il vigente regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e modificare il regolamento relativo al riciclaggio delle navi. L'obiettivo generale del regolamento proposto, che attua le disposizioni della convenzione di Basilea e integra le norme dell'OCSE, è aumentare il livello di protezione dell'ambiente e della sanità pubblica dagli impatti delle spedizioni transfrontaliere ecologicamente scorrette di rifiuti.

2. La Commissione europea ha pubblicato il 17 novembre 2021 una proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 1013/2006, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. Detto regolamento riguarda le spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE e verso paesi terzi (paesi membri dell'OCSE e altri paesi). La proposta rientra nel quadro dell'attuazione del Green Deal europeo e più in particolare del piano d'azione per l'economia circolare e del piano d'azione per l'inquinamento zero, nonché della strategia 2021-2025 contro la criminalità organizzata. La proposta è accompagnata da una comunicazione della Commissione dal titolo "I nostri rifiuti sono una nostra responsabilità: le spedizioni di rifiuti in un'economia pulita e più circolare".
3. La Commissione propone di ricorrere a una combinazione sinergica di misure centrata sugli elementi elencati in appresso:
- a) agevolare le spedizioni di rifiuti a fini di riciclaggio e riutilizzo nell'UE;
 - b) stabilire requisiti più rigorosi per l'esportazione di rifiuti al di fuori dell'Unione europea;
 - c) rafforzare la lotta contro il traffico illegale di rifiuti.
4. La proposta di regolamento consta di 82 articoli e 16 allegati. È strutturata in 8 titoli, 3 dei quali presentano disposizioni totalmente nuove rispetto alla versione attuale del regolamento. Il titolo II contiene infatti disposizioni sulle spedizioni all'interno dell'Unione, con o senza transito attraverso paesi terzi. Il titolo IV contiene disposizioni sulle esportazioni dall'Unione verso paesi terzi. Infine, il titolo VII contiene disposizioni sulla garanzia dell'osservanza del regolamento in oggetto. Sono stati inoltre redatti gli allegati VIII e X, correlati alle disposizioni del titolo IV. L'allegato X precisa in effetti i criteri intesi a dimostrare una gestione ecologicamente corretta negli impianti di trattamento cui sono destinati rifiuti provenienti da paesi terzi.
- L'allegato VIII presenta il modulo per la richiesta di inserimento nell'elenco dei paesi verso i quali è autorizzata l'esportazione dall'Unione europea di rifiuti non pericolosi destinati al recupero.

5. In sede di Parlamento europeo, la proposta è esaminata dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Il progetto di relazione è stato pubblicato l'11 aprile 2022. La data della votazione sulla relazione non è ancora nota. In totale sono stati proposti 599 emendamenti.
6. Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale sono stati consultati. Il Comitato delle regioni ha deciso di non elaborare un parere. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 23 febbraio 2022.

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

7. In sede di Consiglio, il gruppo incaricato dell'esame della proposta è il gruppo "Ambiente". La proposta di regolamento e la relativa valutazione d'impatto sono state presentate dalla Commissione in una videoconferenza informale dei membri del gruppo "Ambiente" il 6 dicembre 2021. La Commissione ha presentato la proposta anche nella sessione del Consiglio "Ambiente" del 20 dicembre 2021.
8. La revisione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti è stata una delle principali priorità della presidenza francese al fine di esaminare, in un primo approccio, tutti gli articoli della proposta. Durante la presidenza francese, sette riunioni del gruppo "Ambiente" — il 14 e 28 gennaio, il 4 febbraio, il 10 e 28 marzo, il 12 aprile e il 17 maggio — e una videoconferenza informale del gruppo "Ambiente" tenutasi il 27 aprile sono state dedicate ai lavori sulla proposta. Le disposizioni relative al ruolo dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono state altresì presentate al gruppo "Lotta antifrode" nella riunione del 20 maggio 2022. Sono inoltre pervenute numerose osservazioni scritte da parte delle delegazioni. Tali riunioni hanno reso possibile una prima discussione sull'insieme delle disposizioni del regolamento e l'esame di una prima proposta di compromesso della presidenza relativa ai titoli I e II. In prosieguo sono illustrati i principali punti di discussione.

Spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione

9. La principale novità contenuta nelle norme sulle spedizioni di rifiuti intra-UE riguarda l'introduzione di un sistema digitale che agevolerebbe la comunicazione tra soggetti e autorità interessati. L'introduzione del sistema digitale è stata sostenuta da tutte le delegazioni. Dalle discussioni è emerso un forte interesse a comprendere meglio quali saranno le funzionalità esatte di questo sistema e le modalità della sua articolazione con i sistemi esistenti in taluni Stati membri.
10. Scopo dell'introduzione del sistema digitale è abbreviare le procedure di autorizzazione alle spedizioni di rifiuti; la Commissione ha pertanto proposto termini di disbrigo più brevi per le autorità competenti e i notificatori. Tale proposta ha sollevato preoccupazioni tra le delegazioni che, per la gran parte, hanno rimesso in discussione i termini più brevi in quanto ritengono che possano compromettere il necessario tempo di dialogo tra le parti.
11. La proposta di vietare le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento è stata accolta con favore dalla maggioranza delle delegazioni. Ciononostante, le delegazioni hanno posto l'accento sugli aspetti pratici e sull'attuazione delle disposizioni proposte. Sono state, per esempio, sollevate questioni in merito all'interpretazione delle condizioni di esenzione, nonché alle specificità dei piccoli Stati membri e delle regioni transfrontaliere.
12. Il nuovo approccio che prevede l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di spedizione ha in particolare suscitato un certo numero di osservazioni.

Disposizioni in merito all'esportazione di rifiuti verso paesi terzi

13. In generale, le delegazioni hanno accolto con favore la proposta della Commissione di instaurare un regime più rigoroso per l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi. Molte delegazioni hanno sottolineato la necessità di provvedere affinché tutti i rifiuti esportati verso paesi terzi siano gestiti in modo sostenibile sul piano ambientale.

14. La proposta della Commissione prevede che l'esportazione di rifiuti verso paesi non appartenenti all'OCSE sia vietata in linea di massima, a meno che il paese in questione non abbia notificato alla Commissione la volontà di ricevere rifiuti provenienti dall'UE e non abbia dimostrato la propria capacità di gestire i rifiuti in modo sostenibile. L'approccio della Commissione di predisporre un elenco di paesi non appartenenti all'OCSE che hanno dichiarato la loro disponibilità a ricevere rifiuti provenienti dall'Unione è stato accolto con interesse dalle delegazioni, così come la proposta di far sì che le imprese esportatrici di rifiuti verifichino che gli impianti che ricevono i rifiuti siano sottoposti a un audit indipendente. Al tempo stesso, sono stati sollevati numerosi quesiti sull'effettuazione pratica degli audit.
15. Alcune delegazioni hanno affermato che le disposizioni del regolamento non devono ripercuotersi negativamente sui piccoli Stati fortemente dipendenti dalle esportazioni per il trattamento e, soprattutto, per lo smaltimento dei loro rifiuti.

Rafforzamento del controllo dei flussi illegali di rifiuti e ruolo dell'OLAF

16. Le delegazioni si sono dette in generale favorevoli al rafforzamento delle misure di controllo. Tuttavia, il nuovo ruolo dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e le disposizioni sulle sanzioni amministrative e penali hanno suscitato interrogativi da parte delle delegazioni.
17. Una videoconferenza informale dei membri del gruppo "Ambiente" tenutasi il 27 aprile ha permesso uno scambio appositamente dedicato alle disposizioni relative al ruolo dell'OLAF. Gli Stati membri hanno posto numerosi quesiti sul mandato di tale agenzia, sul suo ruolo rispetto ad altri soggetti quali Interpol e Europol e sugli strumenti di cui dispone per avviare indagini all'interno degli Stati membri. Altri quesiti hanno riguardato il personale e le capacità dell'OLAF, come pure le pratiche concrete in termini di cooperazione con le autorità nazionali o ispettive in loco.
18. Per quanto riguarda le sanzioni, le delegazioni si sono interrogate sul rapporto tra sanzioni amministrative e sanzioni penali, nonché sulla possibilità di adottare sanzioni più severe di quelle previste nel regolamento.

19. Numerose delegazioni hanno chiesto di mantenere il gruppo dei corrispondenti nella sua forma attuale e hanno sollecitato chiarimenti riguardo al gruppo di esperti previsto dalla proposta di regolamento.

III. LAVORI DELLA PRESIDENZA

20. Sulla base delle discussioni e delle osservazioni scritte, la presidenza ha preparato proposte di compromesso sul titolo I della proposta di regolamento, che riguarda l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni. La presidenza ha anche rielaborato il titolo II, che concerne le spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione europea, apportando modifiche che reputa accettabili per le delegazioni. La presidenza ritiene tuttavia che continuino a essere necessarie ulteriori discussioni.
21. La proposta della presidenza sul titolo I riguarda le disposizioni generali relative all'oggetto, all'ambito di applicazione e alle definizioni della proposta. Tiene conto delle correzioni suggerite dalle delegazioni e di parte delle osservazioni da esse formulate. Numerose definizioni sono state dunque chiarite ed è stata aggiunta una definizione relativa alla "persona che organizza la spedizione". Dalla discussione svoltasi in occasione della riunione del gruppo "Ambiente" del 17 maggio non sono emersi elementi aggiuntivi rispetto alle osservazioni che avevano indotto la presidenza a formulare dette proposte.
22. Il titolo II è stato rielaborato al fine di integrare alcune correzioni segnalate dalle delegazioni nonché una serie di modifiche consensuali. Queste ultime riguardano in particolare i termini per il disbrigo della notifica generale e quelli relativi alla procedura di autorizzazione preventiva.

Le delegazioni avevano manifestato numerose preoccupazioni a tale riguardo durante le discussioni, sostenendo di considerare le nuove norme troppo restrittive. Vari Stati membri si sono detti d'accordo nel ritenere che l'uso di un nuovo sistema elettronico non offrirebbe una soluzione né al problema del tempo necessario per gli scambi tra le parti né a quello del tempo necessario alle autorità competenti per preparare il fascicolo e ai notificatori per trasmettere i documenti richiesti.

La presidenza ha considerato tale tema prioritario perché questa procedura è al centro della revisione del regolamento per quanto riguarda i compiti delle autorità competenti incaricate della sua applicazione. Il progetto di compromesso preparato riguardo al titolo II rientra in tale obiettivo.

La presidenza ritiene peraltro che occorra discutere ulteriormente sui punti seguenti:

- al fine non soltanto di rendere possibili vari cicli di scambi con il notificatore ma anche di non aumentare il carico di lavoro dei vari soggetti, la decisione di non portare avanti la procedura potrebbe essere una facoltà accordata all'autorità competente e non un obbligo ad essa imposto;
- onde evitare un aumento del carico di lavoro derivante dalla presentazione di fascicoli successivi si potrebbe considerare l'eventualità di diminuire la probabilità di decisioni di non prosecuzione dell'indagine in caso di richiesta insoddisfacente, riservando tali decisioni alle sole autorità di spedizione e di destinazione;
- infine, l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di spedizione potrebbe essere considerata acquisita qualora siano soddisfatte due condizioni cumulative: adozione precedente della sua decisione in debita forma e sua attestazione dell'esistenza di una garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente.

Le proposte relative ai titoli I e II che saranno distribuite dalla presidenza devono dunque essere considerate unicamente contributi ai lavori sul progetto di regolamento, lavori che dovranno proseguire sotto la presidenza ceca.

IV. CONCLUSIONE

23. La presidenza ritiene che il lavoro svolto durante il suo mandato abbia contribuito a fornire chiarimenti importanti in merito alla proposta di regolamento sulle spedizioni di rifiuti e possa servire da base per una discussione approfondita sulla proposta.

24. La presidenza francese si impegna a collaborare strettamente con la presidenza ceca entrante per assicurare il proseguimento dei lavori. La presidenza desidera inoltre ringraziare la Commissione per l'ottima collaborazione e il prezioso sostegno nonché per i documenti informali forniti e gli Stati membri per il loro impegno e cooperazione.
25. In conclusione, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a prendere atto della presente relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori e a trasmetterla al Consiglio "Ambiente" del 28 giugno 2022.
-